



Deliberazione n. 5/SEZAUT/2010/QMIG

LA CORTE DEI CONTI

In

Sezione delle Autonomie

nell'adunanza del 21 dicembre 2009

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, dalle stesse modificato con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 62 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la propria deliberazione n. 9 del 4 giugno 2009, recante "Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

Vista la deliberazione n. 376/2009/PAR del 13 novembre 2009 con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia

Romagna rimette alla Sezione delle Autonomie la richiesta di parere del Comune di Cadelbosco di Sopra, ravvisando nella problematica prospettata una questione rilevante in generale con riferimento alla problematica della spesa del personale;

Vista la nota n. 0000085-15/12/2009 con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, primo referendario Maria Teresa D'Urso,

PREMESSO

La questione sulla quale è chiamata a pronunciarsi questa Sezione, a seguito della rimessione da parte della Sezione regionale territorialmente competente, riguarda la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, così come modificato dall'articolo 76, comma 1°, del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 sotto un duplice profilo.

Il primo riguarda la necessità di includere nella spesa di personale dell'ente la voce di spesa relativa alla quota di personale comunale trasferito ad una Azienda Pubblica di Servizi (ASP), che l'Ente medesimo ha costituito trasferendovi proprio personale, in presenza di un accordo che prevede il riassorbimento del personale stesso da parte del comune in caso di scioglimento dell'ASP .

Il secondo riguarda la necessità di includere nella spesa di personale dell'ente la voce di spesa sostenuta per l'assunzione straordinaria a tempo determinato (con inquadramento in profili non

esistenti nella dotazione organica del comune) a sostegno di portatori di handicap, finanziata con il "fondo per la non autosufficienza" trasferito dalla locale Azienda USL .

CONSIDERATO

Con la costituzione dell'Azienda dei servizi alla persona l'Ente locale ha condiviso con altri Comuni l'onere di creare e finanziare una apposita struttura per lo svolgimento di tali esclusivi compiti affidatigli dal legislatore, trasferendo parte del personale comunale.

In merito occorre precisare che il personale comunale adibito a tali nuovi compiti deve essere considerato ancora a carico dell'Ente, stante la natura di azienda del comune della ASP, creata per il perseguimento di finalità istituzionali in campo sociale e socio-sanitario, attribuite ai Comuni dall'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Risulta, tra l'altro, evidente, sulla base della natura giuridica dell'ASP, che se gli Enti partecipanti alla nuova struttura ritornassero, in futuro, a svolgere i propri compiti assistenziali in forma separata, con il rientro di tali funzioni e mezzi nell'ambito della propria struttura organizzativa, non potrebbero non reinserire il personale dell'A.S.P. nella propria pianta organica.

Pertanto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 76, comma 1°, del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, nella quantificazione degli oneri finanziari del Comune, connessi alla spesa del personale dell'Ente , non può prescindersi dalla

quota di spesa per il personale trasferito all'ASP, che svolge attività istituzionale ai sensi della legge 328/2000.

Ragionamento inverso deve farsi per il "fondo per la non autosufficienza", semplicemente trasferito dall'Azienda sanitaria locale, per finanziare l'attività di sostegno ai portatori di handicap, da questa delegata all'Ente.

Per i motivi esposti la Sezione delle Autonomie

DELIBERA

L'articolo 76, comma 1°, del d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, deve ritenersi applicabile con riferimento al personale delle aziende dei servizi alla persona (ASP) di cui alla legge 328/2000.

Di converso, il medesimo articolo 76, comma 1°, non è applicabile con riferimento al personale straordinario a tempo determinato retribuito con finanziamento trasferito dalla locale Azienda USL.

DISPONE

Che a cura della Segreteria della Sezione la presente deliberazione sia comunicata a tutti i Presidenti delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L'estensore

Il Presidente

D'Urso

Lazzaro

Depositata in Segreteria il 21/01/2010

Il Dirigente

RIZZOLO

